PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in via Libertà 32 comune di Erbè (VR)

Rifiuti Autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato** "*Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "gruppi di miscelazione*"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato "*Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "gruppi di miscelazione*". Sono inoltre autorizzati alle cessazioni caso per caso i codici EER indicati per gli specifici usi nel parere ARPAV prot. n. 70580 del 07/08/2025. Sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
    - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
        - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
        - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
        - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti; la Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.
    - 2.2. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
    - 2.3. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
        - 2.3.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
        - 2.3.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
    - 2.4. separazione gravimetrica [R12/D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, effettuata mediante aspirazione con l'ausilio di una pompa;
    - 2.5. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante pressatura di singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP; le frazioni esitanti vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;

2.6. miscelazione [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;

2.7. recupero di rifiuti costituiti da RAEE [R12], mediante smontaggio eseguito manualmente; sono escluse operazioni di messa in sicurezza su RAEE contenti VFC e/o VHC;

2.8. recupero di rottami metallici [R4], per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l'operazione è distinta in:

2.8.1. recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;

2.8.2. recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;

2.8.3. recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del Regolamento (UE) n. 715/2013;

2.9. recupero di rifiuti di carta e cartone [R3], mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica e/o pressatura con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;

2.10. recupero[**R3**] di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, nel rispetto integrale del parere ARPAV prot. n. 70580 del 07/08/2025 in Allegato A5 per la produzione dei seguenti EoW:

- Plastica
- Tessili

2.11. sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

2.11.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

3. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione

Quantitativi Autorizzati

4. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

4.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 701,2, di cui massimo 180 Mg di rifiuti pericolosi secondo la seguente tabella:

Operazione	Mg
R13 Rifiuti non pericolosi	431,2
D15 Rifiuti non pericolosi	90
R13 Rifiuti pericolosi	120
D15 Rifiuti pericolosi	60
TOTALE	**701,2**

4.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

4.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R3, R4, R12, D13, D14]:

- Capacità massima giornaliera: 144 Mg/giorno, di cui massimo 39 Mg/giorno di rifiuti pericolosi

Ai limiti di cui sopra concorrono i seguenti limiti parziali riferiti alle diverse operazioni:

Operazione	Mg/giorno
R3, R4, R12 -rifiuti non pericolosi	105
R12-rifiuti pericolosi	5
D13, D14- rifiuti pericolosi e non pericolosi	34
TOTALE	**144**

4.4. Quantitativi massimi di EoW presenti in installazione: 6.800 Mg.

Organizzazione/Layout

5. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:

5.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie indicate nel decreto autorizzativo e ss.mm.ii.;

5.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie di cui al punto precedente; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

5.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

6. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

6.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:

— deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;

— ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;

- deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
- l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

6.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;

6.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

6.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

6.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

6.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

6.7. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con l'acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

6.8. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

7. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

7.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

7.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;

7.3. i rifiuti polverulenti e i rifiuti che possono generare emissioni di odori non possono essere stoccati sfusi e sono sottoposti esclusivamente a stoccaggio o accorpamento senza sconfezionamento;

7.4. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;

7.5. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;

7.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

7.7. nell'area A22, individuata in planimetria, è ammesso l'utilizzo promiscuo per la gestione di EoW e rifiuti a condizione che siano garantite la separazione fisica delle differenti tipologie, l'identificazione mediante idonea cartellonistica e la tracciabilità;

7.8. nell'area A26, individuata in planimetria, è ammesso esclusivamente il deposito di container vuoti e puliti da destinare al noleggio;

7.9. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

Separazione gravimetrica

8. Relativamente alla separazione gravimetrica si applicano le seguenti prescrizioni:

8.1. l'operazione può essere effettuata su piastra impermeabile o in box dotati di bacino di contenimento;

8.2. i rifiuti contenenti solventi devono essere gestiti all'interno del box dotato di sistema di aspirazione (Area 6);

8.3. eventuali spanti dovuti al travaso su piastra impermeabile dovranno essere gestiti mediante aspirazione o asciugatura con materiali assorbenti, in ragione dei quantitativi generatisi.

EoW rottami metallici ai sensi di regolamenti comunitari

9. operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di rottami metallici devono essere condotte nel rispetto integrale dei seguenti regolamenti comunitari:

9.1. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;

9.2. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;

9.3. Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;

9.4. Possono essere avviate a recupero anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, adeguatamente codificate, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti.

EoW carta e cartone ai sensi del DM n. 188/2020

10. Le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di carta e cartone ai sensi del DM n. 188/2020 devono essere condotte nel rispetto integrale del medesimo decreto e delle seguenti prescrizioni:

10.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al CER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso CER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;

10.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;

10.3. la dimensione massima del lotto di EoW oggetto della dichiarazione di conformità è definita nel PMC/PGO;

10.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;

10.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC.

Eow caso per caso

11. Per le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere garantito il rispetto integrale del parere ARPAV obbligatorio e vincolante prot. n. 70580 del 07/08/2025.

Miscelazione

12. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

12.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

12.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato "*Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "gruppi di miscelazione*" ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

12.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 è effettuata esclusivamente su gruppi di rifiuti pericolosi in Allegato "*Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "gruppi di miscelazione*" (oli, batterie, bombolette spray, ecc.) per i quali non è richiesta la prova di fattibilità a scala di laboratorio;

12.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;

12.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

12.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:

a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;

b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;

c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:

1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;

2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output

(rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;

3. *in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.*

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;

e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:

1. *qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;*
2. *qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;*
3. *nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.*

12.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;

12.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

12.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

12.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

12.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come

tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

12.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

12.13. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni della lettera c) del punto 6 "documento di valutazione" e del punto 11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";

12.14. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

12.15. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione "gruppo di miscelazione combustibili" per l'invio ad incenerimento/recupero energetico di cui all'Allegato "*Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "gruppi di miscelazione*" è limitata ai soli casi di contaminazione organica;

12.16. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti

12.17. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami, non è ammessa la miscelazione di scaglie di laminazione, ossidi e scorie;

12.18. l'avvio di miscele contenenti scaglie di laminazione, ossidi e scorie a impianti che effettuano la fusione diretta dei rifiuti deve essere rendicontato nella reportistica del PMC;

12.19. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, la miscela potrà comprendere solamente i codici EER rientranti nell'Allegato 1 al DM 127/2024.

Emissioni in atmosfera

13. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sotto elencati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione:

Camino	Provenienza/ fase di produzione	Sistema di abbattimento	Portata* (Nm^3/h)	Parametro	VLE	U.M.
E1	Pressatura e imballaggio rifiuti	Filtro a maniche	4.500	polveri	5	mg/Nm^3
E2	Travaso, svuotamento e miscelazione di rifiuti pericolosi potenzialmente contente SOV e rifiuti polverulenti (area 6)	Carboni attivi e filtro a tessuto	11.000	Polveri	5	
				TVOC	30	

**Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*

13.2. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

13.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;

13.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

13.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

13.6. i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;

13.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO;

13.8. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;

13.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

13.10. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

Gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche

14. La gestione delle acque meteoriche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    14.1. è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in corpo idrico superficiale "Fosso Manganino", nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'All. 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006, nonché nel rispetto del divieto di scarico delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 del medesimo allegato in quanto trattasi di corpo idrico a uso irriguo, dei seguenti flussi:

        14.1.1. acque meteoriche di prima pioggia provenienti da piazzali esterni dell'edificio A (pozzetto di campionamento n. 7, scarico parziale SP1, scarico finale SF1), previo accumulo e trattamento di sedimentazione/disoleazione/filtrazione a coalescenza; lo scarico deve essere garantito entro le 48 ore successive all'evento meteorico;

        14.1.2. acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da piazzali esterni dell'edificio A (pozzetto di campionamento n. 10, scarico parziale SP2, scarico finale SF1), previo trattamento in continuo di dissabbiatura/disoleazione/filtrazione;

        14.1.3. acque meteoriche (prima e seconda pioggia**)** provenienti da piazzali esterni dell'edificio B (scarico finale SF2), previo trattamento in continuo di sedimentazione/ disoleazione/filtrazione a coalescenza; a monte del sistema di trattamento è presente un pozzetto ripartitore dotato di sonde per il controllo di pH e conducibilità, che devia le acque ad una vasca a tenuta in caso di sversamenti anomali; a valle del sistema di trattamento è presente uno sfioratore laterale, che, in caso di eventi meteorici intensi, devia le acque ad una vasca di laminazione impermeabilizzata;

    14.2. si prende atto del fatto che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'edificio A sono avviate in corpo idrico superficiale "Fosso Manganino" (scarico parziale SP3, scarico finale SF1) e quelle provenienti dall'edificio B sono convogliate direttamente in fognatura bianca comunale;

    14.3. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

    14.4. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;

    14.5. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

Inquinamento acustico

15. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Erbè ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

16. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

    16.1. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente può richiedere la presentazione del Piano di gestione degli odori di alla BAT 12 e/o l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

17. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

17.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento

17.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;

17.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;

17.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC;

Prescrizioni generali

18. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

18.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;

18.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

18.3. la gestione dei rifiuti sanitari avente codice EER 18 02 02* "*rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezion*i" deve essere effettuata in conformità al DPR n. 245/2003; in particolare lo stoccaggio è limitato a 100 kg e non dovrà superare la durata di 5 giorni;

18.4. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D);

18.5. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;

18.6. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;

18.7. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

18.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

18.9. lo stoccaggio di rifiuti in zona esterna può avvenire solo sotto tettoia oppure in cassoni/container coperti con telone o coperchio mobile, in modo da evitare il contatto con le acque meteoriche;

18.10. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

18.11. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

18.12. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

18.13. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;

18.14. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;

18.15. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

18.16. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

18.17. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

18.18. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;

18.19. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;

18.20. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

18.21. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

18.22. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;

18.23. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

18.24. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

18.25. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;

18.26. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;

18.27. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

18.28. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;

18.29. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;

18.30. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

18.31. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;

18.32. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

18.33. ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;

18.34. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

18.35. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

MATTEO LIZIER
13-11-2026 11:37:28 CET